

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsti dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi stabiliti o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo in caso di lavori o dal quadro economico per appalti di servizi e forniture.

Art. 2 Campo d'applicazione

1. Il fondo, come indicato all'art. 113 comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., riguarda esclusivamente attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Sono escluse le concessioni anche se comportano incassi da parte del Comune. Sono altresì escluse le forniture di acquisto di beni di consumo, i servizi aventi carattere meramente ripetitivo e standardizzato, ovvero acquistati mediante Convenzioni CONSIP o MEPA, che non richiedono elaborazione progettuale da porre a base di gara.
3. Sono esclusi dall'incentivo i contratti di consulenza e gli incarichi legali nonché gli affidamenti in house alle Società ed agli Enti partecipati dal Comune.
4. Rilevano, ai fini del riconoscimento e della corresponsione dell'incentivo, esclusivamente:
 - gli appalti di lavori di valore pari o superiore a € 20.000,00 IVA (oneri fiscali esclusi);
 - gli appalti di servizi e forniture di valore pari o superiore a € 20.000,00 IVA (oneri fiscali esclusi), nei soli casi in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 3 Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. Il fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. è calcolato in misura non superiore al 2% graduato sulla base di quanto previsto al successivo art. 5 e calcolato sugli importi posti a base di gara comprensivi degli eventuali oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione ad eccezione dell'IRAP.

2. In fase di programmazione di acquisti di beni e servizi e di lavori i responsabili di P.O. dei vari servizi dell'ente dovranno comunicare all'ufficio personale l'importo presunto degli incentivi che confluiranno nel fondo, indicando gli estremi della programmazione e ogni altro riferimento occorrente.

3. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'appalto non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera, se rientranti tra quelle ammesse dal d.lgs. 50/16, danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportano un'attività integrativa unitamente ad uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta, sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato anche sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

4. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito per ciascun lavoro, servizio o fornitura tra il personale coinvolto secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

5. Il restante 20%, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Responsabile di P.O.. Col medesimo è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato dovrà svolgere o ha svolto nel frattempo.

2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile unico del procedimento

b) verificatore progettuale

c) il/ tecnico/tecnici incaricato/i della direzione lavori/direzione esecuzione contratto

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico/ verifica di conformità/ collaudo statico

e) i collaboratori tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici e giuridici nell'ambito delle proprie competenze

f) i collaboratori amministrativi che pur non firmando partecipano direttamente mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento della P.O. nella predisposizione e controllo delle procedure di gara e nelle verifiche propedeutiche alla sottoscrizione dei contratti.

3. Lo stesso responsabile di P.O. competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o

revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.

4. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 5 Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo viene effettuata dai responsabile di P.O. coinvolti secondo le percentuali indicate nella tabella sotto riportata, tenendo conto del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto:

ATTIVITÀ SVOLTE	percentuali	FIGURE PROFESSIONALI	percentuali
P.O. e/o RUP	25%	P.O. e/o RUP	80
Programmazione della spesa per investimenti	5%	collaboratori	20
VERIFICATORE PROGETTUALE per lavori, forniture e servizi <i>Per i lavori vedasi anche la tabella specifica sotto riportata</i>	15%	Verificatore collaboratori	80 20
CONTROLLO BANDI ED ATTI DI GARA	25%	Responsabile collaboratori	60 40
TECNICO incaricato della direzione lavori/direzione esecuzione contratto	20%	Direttore lavori-esecuzione collaboratori	70 30
PERSONALE incaricato delle operazioni di collaudo tecnico/collaudo statico/verifica di conformità	10%	Collaudo Collaboratori	80 20

SOLO PER I LAVORI:

PER OPERE O LAVORI	
ATTIVITA'	PERCENTUALE DI APPLICAZIONE DELLA QUOTA DESTINATA AL FONDO
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	10%
PREDISPOSIZIONE E ESECUZIONE DELLE PROCEDURE DI BANDO E DI AFFIDAMENTO	25%
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	30%
DIREZIONE DEI LAVORI	20%
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO/COLLAUDO STATICO	15%
Totali	100%

2. I nominativi per le attività svolte verranno individuati dal Responsabile di P.O. con la determina di indizione della procedura di gara o di acquisto, nella quale dovranno essere approvati anche il quadro economico ed i tempi per provvedere, anche con riferimento ai successivi artt. 6 e 7.

3. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sopra riportate, spetteranno al soggetto le percentuali relative ad ogni singola attività.

4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, oppure prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, non costituiscono economie ma vanno ad incrementare la quota del fondo di cui all'art. 3 comma 5.

5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste al comma 1 del presente articolo le quote parti dell'incentivo corrispondenti a tali figure costituiscono economie di bilancio.

6. Nel caso, invece, in cui una gara vada deserta o l'Amministrazione ritenga di non aggiudicare per motivi di pubblico interesse o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, verranno liquidate solo le attività svolte e il resto dell'incentivo accantonato costituisce economia di bilancio.

7. Per i compiti svolti dal personale della Stazione Unica Appaltante nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della Stazione Unica Appaltante, una quota compresa tra il 6% ed il 25% dell'incentivo, così suddivisa:

- per importi fino a € 500.000,00: 25%
- sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino a € 2.000.000,00: 12,50%
- sull'importo eccedente € 2.000.000,00: 6,00%

Art. 6 Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo ed adeguatamente motivato mediante apposito atto assunto dal competente Responsabile di P.O., salvo la quota che spetta al Responsabile di P.O. che verrà liquidata da altro Responsabile di P.O. o dal Segretario Comunale. A tale fine si dovrà tenere conto del rispetto dei tempi richiesti, della completezza delle funzioni svolte e della competenza e professionalità dimostrate).

La liquidazione verrà effettuata nei seguenti momenti:

- a) Per i dipendenti che svolgano le funzioni di P.O./RUP e loro collaboratori:
 - il 50%, entro sessanta giorni dell'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - il 50%, entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione/verifica di conformità o strumenti analoghi;
- b) Per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro collaboratori:
 - il 50%, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
 - il 50%, entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione/verifica di conformità o strumenti analoghi;
- c) Per i dipendenti che svolgano attività di controllo delle procedure di bando o compiti da centrale unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori:
 - il 50%, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - il 50%, entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione/verifica di conformità o strumenti analoghi;
- d) Per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori:
 - il 50%, entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto;
 - il 50%, entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione/verifica di conformità o strumenti analoghi;
- e) Per i dipendenti che svolgano attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione/verifica di conformità.

Comunque, in alternativa a quanto sopra, è fatta salva la possibilità del responsabile di P.O. di liquidare gli incentivi in un'unica soluzione a conclusione di tutte le fasi dei procedimenti.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile di P.O. (il Segretario Comunale per l'attività del Responsabile di P.O.) contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando la riduzione percentuale del compenso di una quota compresa tra il 5% ed il 20% a seconda della gravità, che verrà definita in sede di liquidazione. La somma così recuperata va ad incrementare la quota di fondo di cui all'art. 3 comma 5.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme così recuperate vanno ad incrementare la quota di fondo di cui all'art. 3 comma 5.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, servizi e forniture i tempi conseguenti a sospensioni o ritardi non dipendenti dall'attività del personale coinvolto.
9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni esterne, non possono superare l'importo del 50% del suo trattamento economico complessivo annuo lordo. L'eventuale quota spettante oltre il limite costituisce economia di Bilancio.

Art. 7 Altre cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) la P.O./il RUP e i suoi collaboratori, nei casi in cui violino gli obblighi posti a loro carico dalla vigente normativa o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - b) i dipendenti incaricati delle verifiche progettuali e i loro collaboratori, nel caso di varianti originate da errori od omissioni del progetto dell'appalto, fatto sempre salvo il diritto della rivalsa;
 - c) i dipendenti incaricati di qualsivoglia compito quando il ritardo nella consegna superi di oltre la metà il termine assegnato, salvo che il ritardo non sia imputabile ai dipendenti coinvolti;
 - d) i dipendenti incaricati dalla direzione dei lavori, dell'esecuzione o del collaudo, e i loro collaboratori, che violino gli obblighi posti a loro carico dal nuovo codice dei contratti pubblici o dalla normativa di attuazione o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - e) i dipendenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano assicurato le attività previste dall'incarico, per la relativa quota.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 spetta al Responsabile di P.O. (al Segretario Comunale per l'attività del Responsabile di P.O.) competente alla liquidazione.
3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al presente articolo, il Comune ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.

Art. 8 Espletamento dell'incarico

1. Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.
2. Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

3. Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

Art. 9 Finanziamento del fondo

1. Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.

Art. 10 Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, hanno validità per tutte le attività poste in essere a partire dall'1.1.2018.

Art. 11 Entrata in vigore – disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 47 del vigente Statuto comunale.

2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC, ecc., che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.